



REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO
VIOLAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 E PER LA PRESENTAZIONE E
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Rev. 27/11/25

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 E PER LA
PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI INTERNE
(C.D. WHISTLEBLOWING)**

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONI.....	5
SEZIONE 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, REQUISITI E CANALI PER LE SEGNALAZIONI.....	8
Art. 1 - Premessa.....	8
Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo.....	8
Art. 3 - Ambito soggettivo.....	8
Art. 4 - Requisiti delle segnalazioni interne.....	9
Art. 5 - Canali di segnalazione esterni.....	10
SEZIONE 2 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.....	11
Art. 6 - Modalità per l'invio delle segnalazioni interne.....	11
Art. 7 - Esame preliminare della segnalazione.....	12
Art. 8 - Istruttoria della segnalazione.....	12
Art. 9 - Obbligo di riservatezza.....	14
Art. 10 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne.....	14
SEZIONE 3 - MISURE DI PROTEZIONE.....	15
Art. 11 - Condizioni per la protezione della persona segnalante.....	15
Art. 12 - Divieto di ritorsione.....	15
Art. 13 - Limitazioni della responsabilità.....	16
SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE.....	17
Art. 14 - Misure di prevenzione.....	17
Art. 15 - Informazione e formazione.....	17
Art. 16 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali.....	17
Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	18
Art. 18 - Abrogazioni.....	18
Art. 19 - Norma di rinvio.....	18

PREMESSA

La segnalazione di illeciti è uno degli strumenti, insieme al PIAO, il Codice di comportamento, ecc., volti ad evitare il compimento di illeciti e provvedere alla corretta gestione e tutela dei beni pubblici e delle risorse affidate ai pubblici funzionari, a presidio dell'interesse collettivo.

La Legge 190/2012, con l'introduzione dell'articolo 54-bis al D.Lgs. 165/2001, aveva già previsto che il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (c.d. Whistleblowing).

Successivamente, la Legge 179/2017 aveva introdotto disposizioni più specifiche di completamento dell'istituto ampliandone le tutele, riscrivendo l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e prevedendo, oltre la tutela del dipendente, anche quella del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. Inoltre, ha integrato la disciplina in materia di obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La Direttiva Europea 1937/2019 ha successivamente ridefinito in maniera organica la protezione dei segnalanti (c.d. whistleblowers) introducendo per tutti gli Stati membri norme minime senza distinzioni tra settore pubblico e privato. La direttiva introduce un cambiamento di prospettiva perché viene previsto, per tutti, un vero e proprio diritto alla segnalazione: il Whistleblowing diventa contemporaneamente uno strumento di prevenzione degli illeciti e la manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione).

Il provvedimento attuativo della suddetta direttiva è il D.Lgs. 24/2023 (entrato in vigore il 15/07/2023) che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il presente regolamento, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, disciplina le modalità per la segnalazione delle condotte illecite, per la gestione delle stesse da parte di tutti i soggetti aziendali coinvolti e per garantire le tutele previste dalla legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.	«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.	«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.	«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.	«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.	«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
Legge 30 novembre 2017, n. 179	«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.	«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.	«Disciplina del servizio sanitario regionale»
Regolamento UE 2016/679	«Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»
Direttiva UE 2019/1937	«Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione»
Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023	Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PIAO	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Whistleblowing	Istituto di tutela previsto dal D.Lgs. 24/2023
Azienda	Azienda USL Toscana Centro
Istruttore	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione
Custode delle identità	Soggetto individuato dall'amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT
Codice di comportamento	Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco; 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco; 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il

mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco

Informazioni sulle violazioni

Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

Segnalazione o Segnalare

La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione interna

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 6

Segnalazione esterna

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 5

**Divulgazione pubblica o
divulgare pubblicamente**

Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

**Persona segnalante
(Whistleblower)**

Persona che segnala, divulgava ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023)

Facilitatore

Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Contesto lavorativo

Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile

Persona coinvolta o menzionata

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della

denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Soggetti del settore pubblico	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del D.Lgs. 175/2016, anche se quotate
Soggetti del settore privato	<p>Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:</p> <ol style="list-style-type: none">1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco;3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2) del presente elenco, rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1) del presente elenco.

SEZIONE 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, REQUISITI E CANALI PER LE SEGNALAZIONI

Art. 1 - Premessa

1.1 Tutto quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione oggettivo

2.1 Il presente regolamento, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e alle indicazioni contenute nelle Delibere ANAC in materia, definisce i criteri e le modalità per la gestione delle segnalazioni interne e per garantire la protezione delle persone segnalanti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2.2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

2.3 Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della Legge 300/1970.

Art. 3 - Ambito soggettivo

3.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'Autorità Giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- Dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- Dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017;
- Lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della Legge 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- Lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

3.2 Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti di cui al comma 3.1 del presente articolo anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al comma 3.1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.3 Le misure di protezione del presente regolamento si applicano anche a:

- Facilitatori;
- Persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 4 - Requisiti delle segnalazioni interne

4.1 La segnalazione interna, scritta o orale, deve essere presentata al RPCT da uno dei soggetti richiamati all'art. 3, commi 3.1 e 3.2 del presente regolamento tramite uno dei canali interni previsti dell'art. 6 del presente regolamento.

4.2 Le violazioni oggetto della segnalazione interna devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente elenco;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela

dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente elenco.

4.3 La segnalazione interna deve contenere informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'Azienda con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 del presente regolamento, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

4.4 La segnalazione interna deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un'analisi dettagliata delle condotte illecite denunciate con particolare attenzione a:

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La descrizione del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

4.5 La segnalazione interna può essere integrata con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

- Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
- Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4.6 Le segnalazioni interne anonime o per le quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, potranno essere prese in considerazione solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati ma saranno trattate come segnalazioni ordinarie e, quindi, inoltrate alle strutture competenti.

Art. 5 - Canali di segnalazione esterni

5.1 La persona segnalante di cui all'art. 3 comma 3.1 del presente regolamento può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, con le modalità previste dalla stessa Autorità, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni¹:

- il canale di segnalazione interna di cui all'art. 6 del presente regolamento, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

¹ Per approfondimenti vedere artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24/2023.

SEZIONE 2 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Art. 6 - Modalità per l'invio delle segnalazioni interne

6.1 La segnalazione interna deve essere inviata al RPCT. Nel caso in cui la segnalazione interna² pervenga ad un soggetto aziendale diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) questi deve trasmetterla al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall'art. 9 del presente regolamento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6.2 Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno l'obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, la segnalazione interna o esterna non sostituisce, laddove ne ricorrono i presupposti, quella all'Autorità competente.

6.4 Le segnalazioni interne possono essere inviate con una delle seguenti modalità:

- Piattaforma informatica:**

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni rappresenta il canale privilegiato perché consente di garantire il maggior livello di protezione dei dati personali degli interessati, sia nella fase di acquisizione delle segnalazioni, sia in quella di gestione delle stesse. Ciò, in particolare, in considerazione della possibilità di cifrare i dati e di mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante.

Per inviare la segnalazione interna, il segnalante deve accedere alla piattaforma informatica raggiungibile dalla sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing" del sito aziendale, dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante, al termine della procedura, ottiene un avviso di ricevimento della segnalazione.

La segnalazione interna è protocollata dal sistema, crittografata e inviata direttamente al RPCT.

- Telefono:**

Per inviare la segnalazione interna, il segnalante, dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, deve chiamare il numero di telefono reperibile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing" e seguire le istruzioni impartite dall'assistente vocale.

Il segnalante, al termine della procedura, ottiene dall'assistente vocale una conferma del ricevimento della segnalazione.

La segnalazione interna è registrata dalla piattaforma informatica, protocollata, crittografata e inviata direttamente al RPCT.

- Di persona:**

Il segnalante, dopo aver preso visione dell'informativa sui dati personali reperibile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing", può contattare telefonicamente il RPCT al numero di telefono reperibile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" e fissare, entro un termine ragionevole, un appuntamento di persona per effettuare la segnalazione interna in forma orale.

² Laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" anche se pervenuta ad un soggetto diverso dal RPCT. Diversamente, sarà trattata dal soggetto ricevente come una segnalazione ordinaria.

Nel corso dell'incontro, il RPCT trascrive i contenuti della segnalazione su apposito verbale e lo fa sottoscrivere al segnalante.

Il RPCT provvede a rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla presentazione, e a caricare la stessa sulla piattaforma informatica dove sarà protocollata e crittografata dal sistema.

6.5 Tutte le informazioni sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne sono disponibili sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”.

6.6 Il segnalante ha in ogni momento la facoltà di ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In questo caso, l'istruttoria della segnalazione, se non ancora conclusa, sarà arrestata e la pratica archiviata.

Art. 7 - Esame preliminare della segnalazione

7.1 Il RPCT, entro 30 gg lavorativi dalla data di ricezione, effettua una prima valutazione dell'ammissibilità della segnalazione disponendone l'archiviazione motivata e comunicata al segnalante, nei casi in cui:

- Non abbia le caratteristiche definite nell'art. 4 del presente regolamento;
- Abbia ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata solamente ad un interesse di carattere personale del segnalante o sia esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina come stabilito all'art. 2 comma 2.2 del presente regolamento.
- Riguardi questioni non di competenza dell'Azienda;
- Abbia un contenuto generico o non pertinente, che non consente la comprensione dei fatti;
- Sia corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.
- Sia formata da sola documentazione senza informazioni sulle condotte illecite;
- Sia priva degli elementi di fatto idonei a giustificare degli accertamenti;

7.2 Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma informatica, nel caso in cui la stessa sia stata presentata tramite questo canale, o mediante il canale utilizzato per la segnalazione o indicato dal segnalante negli altri casi, assegnando un termine congruo per la risposta.

7.3 All'esito della valutazione, il RPCT procede con l'istruttoria della pratica non archiviata oppure, se lo ritiene opportuno, la assegna ad un istruttore.

Art. 8 - Istruttoria della segnalazione

8.1 Il RPCT/istruttore, entro 60 gg lavorativi dall'avvio della stessa, effettua l'istruttoria sulle condotte illecite oggetto della segnalazione, compiendo una prima imparziale verifica ed analisi sulla sussistenza di quanto rappresentato senza necessariamente accettare l'effettivo accadimento dei fatti. In casi particolari, tale termine può essere prorogato per un periodo necessario a concludere l'attività istruttoria fermo restando quanto previsto al comma 8.6 del presente articolo.

8.2 Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT/istruttore può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, con le stesse modalità descritte all'art. 7, comma 7.2 del presente regolamento. Inoltre, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, delle persone menzionate o coinvolte e di eventuali facilitatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Tutti gli uffici dell’Azienda coinvolti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al RPCT/istruttore rispondendo entro massimo 3 gg lavorativi alle richieste ricevute.

8.3 Il RPCT/istruttore deve tenere traccia delle attività svolte.

8.4 Non spetta al RPCT/istruttore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’Azienda oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti e della magistratura, in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera ANAC n. 840/2018 e n. 311/2023.

8.5 Qualora, a seguito dell’attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione comunicandola al segnalante. Qualora, invece, ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, ne da corretto seguito rivolgendosi tempestivamente ai soggetti interni o esterni competenti, come di seguito descritto:

- **Invio ad Autorità Giudiziaria, Ordinaria, Contabile:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rilevano sotto il profilo penale, civile o erariale, il RPCT la trasmette tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria, Ordinaria e/o Contabile per gli eventuali seguiti di competenza, insieme agli eventuali allegati e/o risultati dell’attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento, mettendo in evidenza che si tratta di una segnalazione whistleblowing e, pertanto, è necessario assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

- **Invio ad Autorità Amministrativa o Istituzione competente:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza di una Autorità Amministrativa o Istituzione (p.e. Ispettorato della Funzione Pubblica, ANAC, ARPAT, Ispettorato del lavoro, etc.), il RPCT la trasmette tempestivamente all’Autorità/Istituzione per gli eventuali seguiti di competenza, insieme agli eventuali allegati e/o risultati dell’attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento, mettendo in evidenza che si tratta di una segnalazione whistleblowing e, pertanto, è necessario assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

- **Invio a Servizio Ispettivo Aziendale o Ufficio Procedimenti Disciplinari:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza del Servizio Ispettivo Aziendale o dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, il RPCT la trasmette tempestivamente all’ufficio interessato per gli eventuali seguiti di competenza, insieme agli eventuali allegati e/o risultati dell’attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento.

Il Servizio Ispettivo Aziendale e/o l’Ufficio Procedimenti Disciplinari provvederanno a dare seguito alla segnalazione, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento.

- **Invio ad altri soggetti interni competenti:**

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto ipotesi di condotte illecite che rientrano nella competenza di altre strutture organizzative aziendali (p.e. Strutture che gestiscono contratti, convenzioni, gare etc.), il RPCT la trasmette tempestivamente alla struttura interessata per gli eventuali seguiti di competenza, insieme agli eventuali allegati e/o risultati dell’attività istruttoria condotta, nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento.

Le competenti strutture aziendali provvederanno a dare seguito alla segnalazione, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza prevista dall’art. 9 del presente regolamento.

8.6 Il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione

della segnalazione. Nel riscontro, il RPCT descrive l'azione intrapresa e/o che si intende intraprendere per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'eventuale esito dell'istruttoria e le eventuali misure adottate.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza

9.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

9.2 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

9.3 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

9.4 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

9.5 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.6 E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 9.5 del presente articolo, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 9.2 del presente articolo è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.7 L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione deve essere tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

9.8 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

9.9 Ferma la previsione dei commi dal 9.1 al 9.8 del presente articolo, nelle procedure di segnalazione interna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Art. 10 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne

10.1 Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 51/2018.

SEZIONE 3 - MISURE DI PROTEZIONE

Art. 11 - Condizioni per la protezione della persona segnalante

11.1 Le misure di protezione previste nella presente sezione si applicano alle persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs 24/2023.

11.2 I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

11.3 Salvo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente sezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

11.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, presentata in conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12 - Divieto di ritorsione

12.1 Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

12.2 Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsione:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

12.3 Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 300/1970 o dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Art. 13 - Limitazioni della responsabilità

13.1 Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 del presente regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

13.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 13.1 del presente articolo, è esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

13.3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 del presente regolamento non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

13.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

SEZIONE 4 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 14 - Misure di prevenzione

14.1 I responsabili delle strutture interessate, in collaborazione con il RPCT, in conformità alle previsioni della Sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO in vigore, effettuano una analisi o una rivalutazione delle analisi dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite, individuano i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e programmano le relative misure di prevenzione.

Art. 15 - Informazione e formazione

15.1 Al presente regolamento deve essere garantita la più ampia diffusione attraverso:

- Comunicazione specifica ai Direttori di Dipartimento e di Staff, per la diffusione all'interno delle strutture dirette;
- Pubblicazione nell'area riservata del sito Aziendale insieme alle informazioni sui canali di segnalazione interni ed esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare tali segnalazioni;
- Pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing”, insieme alle informazioni sui canali di segnalazione interni ed esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare tali segnalazioni;
- Pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti amministrativi generali/Regolamenti”;
- Comunicazione ai soggetti interessati esterni all'Azienda, del link alla sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing” del sito aziendale, al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 16 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali

16.1 Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

16.2 I dati personali che verranno trattati dall'Azienda possono essere di qualsiasi natura, pertanto, verranno gestiti sulla base giuridica prevista dalla normativa vigente che fornisce appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

16.3 I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23 del GDPR e dall'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 nonché il diritto al reclamo presso l'Autorità Garante previsto dall'art. 77 del GDPR.

16.4 I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

16.5 L'Azienda definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del D.Lgs. 51/2018.

Art. 17 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

17.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia ed in caso di modifiche dell'organizzazione aziendale.

17.2 L'Azienda provvede a darne pubblicità tramite pubblicazione dell'atto di adozione sull'Albo Pretorio per il periodo previsto dalla normativa.

Art. 18 - Abrogazioni

18.1 Dall'entrata in vigore del presente regolamento si considera superato ed abrogato il "Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni ai sensi del D.Lgs n. 24/2023 e per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne (c.d. Whistleblowing)." approvato con delibera n. 1393 del 15/12/2023.

Art. 19 - Norma di rinvio

19.1 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all'applicazione della normativa vigente (D.Lgs. 24/2023) e alle linee guida ANAC in materia.